

La normativa relativa alla *prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (Dlgs.231/2007 e successive modificazione)* annovera le **Banche, Società di intermediazione mobiliare, Poste Italiane, Società di gestione del risparmio, Società finanziarie e Fiduciarie**, tra i **Soggetti obbligati** ossia coloro che sono tenuti ad osservare specifici obblighi **antiriciclaggio**, tra cui l'*adeguata verifica della Clientela, la conservazione e la segnalazione delle operazioni sospette* (tra le più importanti). Le stesse norme a garanzia dell'adempimento degli obblighi, prevedono l'applicazione di *sanzioni sia di natura penale che amministrativa* e che possono essere particolarmente onerose, specie nei casi di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime.

Gli stessi **Intermediari finanziari** che rientrano tra gli obbligati dalla normativa **antiriciclaggio**, sono gli stessi che la **Legge 95/2015** individua come destinatari degli obblighi di *adeguata verifica ai fini fiscali nei confronti di clienti con residenza fiscale estera*. Tali obblighi consistono nell'identificazione, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di un **Soggetto/Persona fisica non residente** (o di un **cittadino straniero** ovunque residente), tramite l'acquisizione del *Codice fiscale, di una attestazione di residenza fiscale (statunitensi nel caso di cittadini Usa) nonché delle generalità, del luogo/data di nascita e dell'indirizzo*.

Per le **Persone giuridiche** deve essere acquisita la *Denominazione/Ragione sociale* nonché la *Sede legale* (**art.5 Legge 95/2015**). In più, i medesimi Soggetti finanziari all'apertura di un Conto finanziario da parte di **Entità non finanziarie passive ovunque residenti**, debbono anche procedere all'*identificazione delle Persone fisiche* che esercitano il controllo sulle **Entità stesse**.

Adesso, il **Dlgs.60/2018** dispone che l'accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni acquisite in sede di adeguata verifica della Clientela, in base all'**art.18 Legge antiriciclaggio**, è *consentito anche nello svolgimento dei controlli finalizzati alla verifica del corretto adempimento delle procedure di adeguata verifica ai fini fiscali, previste in attuazione della Legge 18 giugno 2015 n.95*. Nel caso in cui le informazioni **Aml** (Anti money laundering) siano nella disponibilità di Banche od Istituzioni finanziarie, non sembra che l'**Agenzia delle Entrate** possa avvalersi della **Guardia di Finanza** (vedasi nuovo **art.3, comma 3ter Dlgs.29/2014**) cosa che invece può avvenire per gli altri Soggetti obbligati previsti dalle **norme antiriciclaggio**. Di conseguenza, questi ultimi restano assoggettati ai controlli dell'**Agenzia delle Entrate** e della **Guardia di Finanza**, le quali sono chiamate, dalla nuova norma, a stipulare una convenzione per la regolamentazione dei loro reciproci rapporti; invece per **Banche** ed altre **Istituzioni finanziarie** gli **Organi di Controllo** restano l'**Autorità di Vigilanza di Settore** e l'**Agenzia delle Entrate**.

Invece, viene a mancare la rigida delimitazione dell'ambito operativo degli **accertamenti**, in quanto le nuove *norme* permettono di utilizzare le evidenze acquisite in sede di **antiriciclaggio** anche in vista dei controlli inerenti il corretto assolvimento dell'*adeguata verifica ai fini fiscali*, ma anche il rispettivo contrario. Questo doppio utilizzo dei **dati fiscali** ed **antiriciclaggio** necessita di un dialogo costante e di un rafforzamento dei canali informativi tra l'**Agenzia delle Entrate** ed l'**Autorità di Vigilanza del Settore**, evitando così la moltiplicazione di procedimenti effettuati su rilievi puramente formali in quanto *titolare effettivo* e *contribuente* non sempre coincidono.

Uno scambio di informazioni "fluida" è necessario, anche, per una ragionata applicazione delle sanzioni, in base ai principi di *proporzionalità* e di *ne bis in idem*. Va ricordato, infatti, che il mancato adempimento degli obblighi di **adeguata verifica fiscale** viene punito con una *sanzione amministrativa pecuniaria* che può andare da 2mila a 21mila euro (**art.9 Legge 95/2015**) alla quale potrebbe sommarsi quelle previste per violazione obblighi **antiriciclaggio**. Dunque anche sul

lato della *Compliance aziendale* le norme nuove richiederanno adeguamenti finalizzati ad una più efficiente collaborazione tra le funzioni **antiriciclaggio** e **fiscale**.